

Sommario

COSTITUZIONE DELLE PARTI	3
PREMESSE.....	8
ARTICOLATO	12
Art. 1 - Premesse	12
Art. 2 - Norme regolatrici.....	13
Art. 3 - Consenso e oggetto del contratto.....	13
Art. 4 - Descrizione e finalità del servizio.....	14
Art. 5 - Clausola di limitazione dell'oggetto	15
Art. 6 - Decorrenza e durata del contratto	15
Art. 7 - Obbligazioni ed esecuzione del contratto	16
Art. 8 - Corrispettivi e pagamenti.....	18
Articolo 8 bis – Anticipazione del prezzo	19
Articolo 8 ter – Pagamenti in acconto e pagamenti in saldo	19
Articolo 8 quater – Contabilizzazione dei lavori.....	20 <u>21</u>
Art. 9 – Cauzione	22
Art. 10 - Risoluzione e clausola risolutiva espressa	23 <u>24</u>
Art. 11 - Recesso	25 <u>26</u>
Art. 12 - Ritardi nelle prestazioni - Penali.....	26
Art. 13 - Clausola di manleva.....	27
Art.14 Clausola Revisione Prezzi.....	27
Art. 15 - Obblighi sociali.....	27 <u>28</u>
Art. 16 - Vigilanza e controllo.....	28
Art. 16 bis – Collaudo e gratuita manutenzione	28
Art. 17 – Cessione del contratto, disciplina del subappalto e cessione dei crediti	29 <u>30</u>
Articolo 17 bis – Collegio Consultivo Tecnico.....	30
Articolo 17 ter – Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere	32 <u>33</u>
Articolo 17 quater - Programma di esecuzione dei lavori	33
Art. 18 - Obblighi di riservatezza e Proprietà degli elaborati.....	33 <u>34</u>
Art. 19 - Trattamento dei dati personali	34
Art. 20 - Nomina a responsabile del trattamento dei dati.....	35
Art. 21 - Clausola anti pantouflage	35 <u>36</u>

Art. 22 – Controversie	36
Art. 23 - Obblighi nascenti dal protocollo di legalità.....	36
Art. 24 - Obblighi di tracciabilità finanziaria	36
Art. 25 - Codice del comportamento	37
Art. 26 – Figure di riferimento nell’esecuzione del contratto	37
Art.27 - Comunicazioni tra le parti	37 38
Art. 28 - Imposte e spese	37 38

ALLEGATO 1: schema tipo con le formule di rito adeguate alle riportate novità legislative.

REP. _____ N. _____

CONTRATTO TRA LA REGIONE CAMPANIA E (DENOMINAZIONE E RAGIONE SOCIALE DELLA CONROPARTE) PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL “NUOVO COMPLESSO OSPEDALIERO SAN GIOVANNI DI DIO E RUGGI D’ARAGONA”

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE CAMPANIA

L'anno il giorno del mese di , in Napoli, nella sede della Giunta Regionale della Campania, via S. Lucia 81, innanzi a me Dr/ssa....., nato/a a il, Direttore Generale della Segreteria della Giunta regionale, nella qualità di Ufficiale Rogante, autorizzato alla stipula dei contratti in forma pubblica amministrativa della Regione Campania, a norma dell'art. 16 del R.D. 18/11/1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, e degli artt. 95 e 96 del relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827, in virtù del combinato disposto del DPGRC n. del e del DPGRC n.....del , nonché di idonea dichiarazione resa ai sensi dell'art. 6 bis L.241/1990 e dell'art. 6 e 14, co. 2, DPR n. 62/2013 (conservata agli atti dell'Ufficio Affari Generali, Atti sottoposti a registrazione e contratti, Urp della Segreteria della Giunta Regionale prot. n. del) si sono costituiti:

COSTITUZIONE DELLE PARTI

- costituzione Regione

1) la Regione Campania, C.F. n. 80011990639, di seguito denominata Regione (una volta denominata la Regione Campania “Regione” si dovrà per l'intero contratto definirla in tal modo), nella persona del Dirigente..... (indicare l'Ufficio della Regione presso il quale il Dirigente è incardinato) dott. (indicare nome e cognome, luogo e data di nascita del Dirigente), nato a il...., domiciliato per la carica presso la sede della Regione Campania in Napoli, alla via Santa Lucia n. 81 (la sede legale della Regione Campania è sempre “in Napoli, alla via S. Lucia 81”, ovunque sia ubicata l'A.G.C. o il Settore stipulante), autorizzato alla stipula del presente

contratto in virtù della carica rivestita, conferita con DPGRC (indicare il DPGRC di conferimento di incarico al Dirigente e trasmetterlo in copia all'Ufficio Contratti). Il costituito Dirigente ha, altresì, reso, con nota prot. n.....del, idonea dichiarazione ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/1990 e art. 6, co. 2 **E 14**, DPR n. 62/2013 conservata agli atti dell'Ufficio III AA.GG., Atti sottoposti a registrazione e Contratti, Urp della Segreteria della Giunta Regionale;

- costituzione Società/Impresa

2) La Società/ Impresa.....cf. n. (indicare il codice fiscale riportato sulla visura camerale Telemaco) di seguito denominata (Società, Impresa individuale, ecc) nella persona del dott/sig.....(indicare nome e cognome, luogo e data di nascita), legale rappresentante (indicare con precisione anche la carica societaria risultante dalla visura camerale Telemaco) della (Società/Impresa), domiciliato per la carica presso la sede legale della..... (Società/Impresa) avente sede in..... (indicare la località la provincia, la via e il n. civico della Società/Impresa risultante dalla visura camerale Telemaco).

nel caso in cui il potere di firma viene delegato a un procuratore la formula della costituzione della Società potrà essere la seguente:

2) La (Società, Impresa individuale, ecc.) c.f. n. (indicare il codice fiscale riportato sulla visura camerale Telemaco), di seguito denominata (Società, Impresa individuale) nella persona del dot (o sig.) (indicare nome e cognome, luogo e data di nascita del procuratore, giusta procura conferitagli con atto pubblico o scrittura privata autenticata il..... dal Notaio Dott....., Repertorio n.....Raccolta n, dal legale rappresentante ed amministratore delegato della Società (ovvero indicare altra carica societaria) Dott. nato a.....il....., domiciliato per la carica presso la sede della.....in..... alla via....

- Se la procura è prodotta in originale cartaceo:

In conformità a quanto previsto dall'art. 22 del d. lgs. 82/2005, la suddetta procura è conservata in originale cartaceo e in copia conforme digitale agli atti dell'Ufficio "AA.GG. Atti sottoposti a registrazione e contratti, URP della Segreteria della Giunta" e viene allegata al presente contratto in copia conforme in formato digitale.

-Se la procura è prodotta in digitale originale:

La suddetta procura è allegata in originale al presente contratto in formato digitale

- costituzione di un raggruppamento:

il Raggruppamento Temporaneo di Imprese (inserire denominazione RTI) - di seguito denominato RTI, di cui è capogruppo e mandataria la Società..... C.F....., nella persona del sig./dott./ ing./avv., nato a il domiciliato per la carica presso la sede legale in alla via n. ..., nella sua qualità di procuratore, giusta procura del (rep. n. racc. n...) conferita per atto pubblico / scrittura privata autenticata nelle firme dal Dott/dott.ssa, iscritto/a presso il Collegio notarile di

Verificato che detto RTI è stato costituito per atto pubblico/ scrittura privata autenticata nelle firme il (rep. n.... racc. n.....) dal dott....., notaio iscritto al Collegio notarile dei distretti riuniti di

- Se l'atto di costituzione prevede procura e va allegato

In conformità a quanto previsto dall'art. 22 del d. lgs. 82/2005, l'atto di costituzione del raggruppamento è conservato in originale cartaceo agli atti dell'Ufficio III AA.GG, Affari Generali, Atti sottoposti a registrazione e Contratti, Urp" e viene allegato al presente contratto in copia conforme in formato digitale.

-Se la procura è prodotta in digitale originale:

Il suddetto atto di costituzione del raggruppamento è allegato in originale al presente contratto in formato digitale

Il RTI è costituito dalle seguenti società:

- 1) la Società (mandataria), avente sede legale inalla via n.....;
- 2) la Società (mandataria), avente sede legale inalla via n.....;
- 3) la Società (mandataria), avente sede legale inalla via n.

VISURA CAMERALE

Verificata dalla Direzione Generale (inserire denominazione Ufficio) la regolarità della visura camerale del (documento Tinserire n. documento), tramite il sistema tematico Telemaco, da cui risulta che la Società risulta iscritta alla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura (C.C.I.A.A.) di, nella sezione

ordinaria nel Registro delle Imprese dal....., numero e codice fiscale n. e R.E.A. n...

(in caso di costituzione di Società in raggruppamento, andranno indicate nel contratto le visure camerali di tutte le Società componenti il raggruppamento).

INFORMAZIONE ANTIMAFIA

- se è necessaria l'informazione antimafia, quando è trascorso il termine di (30 gg) ex art. 92 del d. lgs 159/2011:

Verificata, altresì, la richiesta di informazioni antimafia ai sensi dell'art. 91 del D. Lgs. 159/2011, inoltrata dalla Direzione Generale alla Prefettura di Napoli con nota con prot. n. dele che sono trascorsi 45 giorni dalla richiesta.

Considerato, altresì, che sono decorsi i termini di rilascio delle informazioni antimafia previsti dall'art. 92 del D. Lgs. 159/2011 e che pertanto il presente contratto, in caso di sussistenza di una causa di divieto, sarà risolto *ipso iure* ai sensi dell'art. 92 comma 3 e 4 del D.lgs. n. 159/2011.

- nel caso in cui è necessaria l'informazione e ci sia motivata urgenza di stipulare il contratto.

Verificata l'urgenza attestata con nota o decreto del Dirigente dell'UOD (motivare l'urgenza del...n.....e che il Dirigente dell'UOD.....con nota prot. n..... ricevuta dalla Prefettura di...Inserire la Provincia) il....., il Dirigente ha inoltrato la richiesta di informativa antimafia alla Prefettura di.....(Inserire la Provincia).

(“l'esecuzione d'urgenza di cui al presente comma è ammessa esclusivamente nelle ipotesi di eventi oggettivamente imprevedibili, per ovviare a situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e la salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari”. Pertanto, il motivo dell'urgenza deve essere adeguatamente motivato e riferirsi ai soli casi previsti dalla legge).

- se è necessaria informazione antimafia e la Prefettura ha rilasciato l'informazione:

Verificato, altresì, che l'UOD.....(indicare denominazione UOD) ha prodotto, per la Società, l'informazione prefettizia rilasciata dall'Ufficio Territoriale del Governo di.....(indicare la provincia) prot.....del.....in cui si attesta che a carico della Società e dei componenti del Consiglio di amministrazione, non sussistono le cause

di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 del d. lgs. 159/2011, nonché, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 91, comma 7 del d. lgs. 159/2011, né eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi della Società.

COMUNICAZIONE ANTIMAFIA

se è necessaria la comunicazione antimafia e la Prefettura attesta che, dalle ricerche effettuate, non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 del d. lgs. 159/2011:

Considerato che l'UOD ha verificato la veridicità delle comunicazioni antimafia per la Società tramite il Sistema Informatizzato Certificazione Antimafia (Si.Ce.Ant) prot. n. M_ITPP_.....UTG..... del in cui si attesta che non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 del d. lgs. 159/2011.

se è necessaria la comunicazione antimafia, quando è trascorso il termine di (30 gg) dalla richiesta, nei casi di urgenza ex art. 88 del d. lgs. 159/2011, o nel caso di rinnovo del contratto:

Considerata l'urgenza attestata con nota del Dirigente dell'UOD del.....prot. n.....e che la Società/Impresa ha autocertificato ai sensi dell'art. 89 del d. lgs. 159/2011 con nota acquisita agli atti dell'UOD prot. n.....del.....che a proprio carico non sussistono e i propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'articolo 67 del d. lgs. 159/2011 e che l'UOD.....

Considerato che l'UOD.....ha verificato che la predetta autocertificazione è stata sottoscritta con le modalità di cui all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

(in caso di costituzione di Società in raggruppamento, andranno indicate nel contratto le informative o le comunicazioni di tutte le Società componenti il raggruppamento).

DUVRI

se non occorre il DUVRI:

Verificato che il Dirigente dell'UOD ha attestato, con nota n.....del , che per il presente contratto non sussistono rischi di interferenza di cui all'art. 26 del Decreto Legislativo n. 81 del 9/5/2008 e ss. mm. e ii. e che pertanto gli oneri della sicurezza sono pari a euro 0 (zero).

se occorre il DUVRI

Verificato che il Dirigente dell'UOD ha attestato, con nota n.....del....., che per il presente contratto sussistono rischi di interferenza di cui all'art. 26 del Decreto Legislativo n. 81 del 9/5/2008 e ss. mm. e ii. e che pertanto gli oneri della sicurezza sono

pari a euro e che pertanto è stato redatto il Documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI) allegato al presente contratto.

PREMESSE

Dopo tali verifiche, detti comparenti, della cui identità io Ufficiale Rogante sonocerto, premettono che:

1. con DGR n. 280 del 23/05/2017, è stata programmata la somma di 18,5 milioni di euro per l'intervento **“Riqualificazione e ristrutturazione del complesso Ospedaliero San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona - Progettazione esecutiva”** ed 81,5 milioni di euro per il primo lotto dei lavori;
2. con D.D. n. 6 del 12/01/2018 del Direttore Generale della Direzione per la Tutela della Salute ed il coordinamento del SSR, l'ing. Roberta Santaniello è stata nominata RUP dell'intervento in parola;
3. nell'ambito dell'Accordo di Programma integrativo per il Settore degli Investimenti Sanitari - Programma di Interventi ex art. 20 legge n. 67/1988 – sottoscritto in data 23/08/2019 dalla Regione Campania ed il Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze - alla scheda n. 60, per l'intervento di che trattasi denominato *“Costruzione della nuova Sede del P.O. Ruggi di Salerno”*, ha destinato la somma di € 330.811.855,05, di cui 314.271.262,30 a carico dello Stato e € 16.540.592,72 a carico della Regione;
4. con la DGRC n. 587 del 16.11.2022 sono stati stanziati, per l'intervento di che trattasi in aggiunta ai fondi già programmati nell'ambito dell'Accordo di Programma ex art. 20 L. 67/88, a valere sul PR Campania FESR 21/27, ulteriori € 100.000.000,00 nell'ambito dell'Obiettivo Specifico RSO 4.5, Azione 4.5.1 e ulteriori € 20.000.000,00 nell'ambito dell'Obiettivo Specifico RSO 2.4, Azione 2.4.3, per un importo complessivo di € 120.000.000,00;
5. con la succitata DGRC n. 587/2022 il costo complessivo dell'intervento è passato da 330.811.855,00 a 434.271.262,30, con DD n. 564 del 30.12.2022, si è proceduto, a chiedere al Ministero della Salute il nulla-osta di competenza alla rimodulazione della scheda nonché l'ammissione dell'intervento di che trattasi;
6. Il 21 novembre 2023 la Regione Campania e l'Agenzia Nazionale Anticorruzione hanno stipulato specifico protocollo avente ad oggetto la sulla procedura di gara aperta

telematica di rilevanza comunitaria finalizzata all'affidamento dei lavori per la realizzazione del "Nuovo Complesso Ospedaliero San Giovanni di Dio e Ruggi D'Aragona", da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo e con offerta anche relativa alla riduzione dei tempi di esecuzione del contratto, per un importo a base di gara pari ad € 367.229.365,60, di cui € 6.685.502, 12 relativi agli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, al netto di IVA e oneri di legge se dovuti;

7. Con DD n° 831 del 04.12.2023, ha provveduto ad approvare, su proposta del RUP, l'aggiornamento degli elaborati del progetto esecutivo del nuovo complesso ospedaliero San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona ai sensi del D.Lgs. 36/2023;
8. Con DD n. XXX del XX/XX/2023 avente ad oggetto: Art. 20 - III Fase - Completamento - scheda n. 60 "Costruzione della Nuova Sede del PO Ruggi di Salerno" - CUP B59J16003160001 - Approvazione degli atti di gara - CIG A045852B3F - la stazione appaltante, acquisito dall'ANAC, l'esito del procedimento di verifica sugli atti della presente gara, ha tra l'altro disposto:
 - di dare atto che con D.D. n° 733 del 07/11/2023 la stazione appaltante, acquisito lo specifico parere n° 7393-2023 reso dall'Avvocatura regionale, ha preso atto della sentenza n° 2444/2023 del TAR Campania – Salerno e determinato di non proporvi appello;
 - di demandare allo Staff 92 dell'Ufficio Speciale 60 06 “- Centrale Acquisti e Ufficio Gare - Procedure di Appalto PNRR” le determinazioni conseguenti alle decisioni assunte con il D.D. di cui al precedente punto a);
 - di disporre l'avvio di una nuova procedura aperta per l'affidamento dell'appalto per l'esecuzione dei lavori;
 - di approvare, al fine di consentire lo svolgimento delle attività propedeutiche alla pubblicazione di gara, la seguente documentazione allegata al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale:
 - Capitolato speciale d'appalto – Prescrizioni contrattuali;
 - Capitolato speciale d'appalto – Prescrizioni tecniche
 - Schema contratto

- di dare atto che il quadro economico aggiornato approvato con D.D. 841 del 04/12/2023, relativo all'affidamento dei lavori di "Realizzazione del nuovo complesso ospedaliero San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona" per un importo complessivo di € 479.035.283,72 di cui lavori a base d'asta di € 367.229.365,60 oltre IVA;
- di incaricare lo Staff 92 dell'Ufficio Speciale 60 06 "Centrale Acquisti e Ufficio Gare - Procedure di Appalto PNRR" ad avviare una procedura di gara aperta telematica di rilevanza comunitaria, ai sensi dell'art.71 del D.Lgs. 36/2023, finalizzata all'affidamento dei lavori per la realizzazione dell'intervento denominato "Nuovo Complesso Ospedaliero San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona", da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 108, commi 2 e 4 del Codice, per un importo a base di gara pari ad € 367.229.365,60, di cui € 6.685.502,12 relativi agli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, al netto di IVA e oneri di legge se dovuti;
- di dare atto che gli impegni di spesa per l'indizione della presente procedura di gara sono stati assunti con i D.D. della stazione appaltante n° 30 e 32 del 25/01/2023;
- di prendere atto che, in data 01.12.2023, il CONSORZIO aggiudicatario ai sensi dell'articolo 32 comma 5 del D.Lgs. 50/2016, ha proposto appello al Consiglio di Stato, per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, della sentenza TAR Campania Salerno, n.2444/2023, resa nel giudizio RG 1311/2023, pubblicata il 31.10.2023, che il ricorso in appello, iscritto al n.r.g. 9489/2023 è pendente presso la sezione III del Consiglio di Stato e che allo stato attuale, non sono stati assunti dal Giudice amministrativo investito della impugnazione provvedimenti cautelari;
- di tener conto, ai fini del provvedimento di aggiudicazione, degli esiti del giudizio amministrativo, attualmente pendente, in sede di appello avverso la sentenza del TAR Campania - Salerno n° 2444/2023 e comunque di riservarsi di non procedere all'aggiudicazione ove, all'esito del contenzioso pendente innanzi al Consiglio di Stato con il n. rg. 9489/2023, dovesse risultare confermata l'aggiudicazione disposta con decreto n° 610 del 28/07/2023;

- di dare atto che gli atti di gara di che trattasi, con successivo atto e comprensivi di tutti gli elaborati grafici e le specifiche tecniche, saranno trasferiti allo Staff 92 dell'Ufficio Speciale 60 06 "Centrale Acquisti e Ufficio Gare - Procedure di Appalto PNRR" per i consequenziali adempimenti amministrativi;
 - di incaricare altresì lo Staff 92 dell'Ufficio Speciale 60 06 "Centrale Acquisti e Ufficio Gare - Procedure di Appalto PNRR" di dare rilevanza e pubblicità, anche ai fini della trasparenza, di ogni atto di gara per le procedure di cui trattasi;
9. con D_____D_____ è stata indetta una procedura di gara aperta telematica di rilevanza comunitaria, ai sensi dell'art.71 del D.Lgs. 36/2023, finalizzata all'affidamento dei lavori per la realizzazione dell'intervento denominato "*Nuovo Complesso Ospedaliero San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona*", da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 108, commi 2 e 4 del Codice, per un importo a base di gara pari ad **€ 367.229.365,60, di cui € 6.685.502,12** relativi agli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, al netto di IVA e oneri di legge se dovuti ed approvato il disciplinare di gara;
10. con gli atti _____ sono stati approvati i verbali e/o nominate commissioni
11. Con gli atti _____ sono autorizzati gli impegni di spesa
12. Con gli atti _____ è stata disposta l'aggiudicazione
13. Con nota Prot_____, è stato reso il parere dell'avvocatura ed approvato lo schema di contratto
14. Con gli atti di controllo_____ sono state eseguite:
- le verifiche propedeutiche alla stipula del contratto volte ad acclarare l'assenza dei motivi di esclusione previsti dall'artt. 94 e 95 del D.Lgs. 36/2023 e, ai sensi dell'art. 99 del D.lgs. n. 36/2023;
 - le verifiche di legge, relative al possesso in capo all'Società dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura;
 - le verifiche di legge effettuate, anche attraverso il sistema FVOE di ANAC, nei confronti di, (le suddette verifiche hanno dato tutte esito positivo, giusta comunicazione prot. del della Centrale Acquisti che, accertata l'assenza di elementi ostativi, dichiara l'efficacia dell'aggiudicazione disposta con decreto dirigenziale

n. _____), dopo l'espletamento della verifica del possesso dei prescritti requisiti ai sensi dell'art. 17 co.5 del D.lgs. 36/2023 l'aggiudicazione è divenuta efficace

- **(laddove previsto) si procederà alla stipula del contratto, sotto condizione risolutiva espressa, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 18, comma 3, del d.lgs. n. 36/2023; (se ricorrono i presupposti di legge e con debita motivazione)**
- nelle more della stipula del contratto, con nota prot. del è stata disposta la consegna in via d'urgenza del servizio, ai sensi dell'art. 17 co. 8/9 del d.lgs. 36/2023;
- **(tali verifiche si sostanziano nella dichiarazione di efficacia dell'aggiudicazione proveniente dall'UOD 60.06.92 Centrale Acquisti-Ufficio Gare)**

ARTICOLATO

Tutto ciò premesso, tra le costituite parti, si stipula e si conviene quanto segue.

Art. 1 - Premesse

I costituiti contraenti approvano e confermano sotto la loro responsabilità le premesse che precedono, che costituiscono patto, quale parte integrante e sostanziale del presente contratto, nonché, sotto l'osservanza piena ed assoluta delle norme, condizioni, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal presente contratto, le parti dichiarano di conoscere ed accettare integralmente i documenti che di seguito si richiamano

1. Disciplinare di gara;
2. Capitolato speciale d'appalto – Prescrizioni contrattuali;
3. Capitolato speciale d'appalto – Prescrizioni tecniche;
4. Quadro Tecnico Economico;
5. Progetto Esecutivo, in formato non editabile;
6. _____;
7. _____:

Tale documentazione è pienamente conosciuta e condivisa dai contraenti, nonché conservata presso l'UOD della Direzione Generale, non è allegata al presente contratto per richiesta espressa delle Parti contraenti (ad eccezione dei

seguenti allegati – laddove previsti).

Si intendono, altresì, parte integrante e sostanziale del contratto, benché non materialmente allegati, i seguenti documenti per l'affidamento dei lavori di cui in epigrafe, depositati agli atti della Regione e in particolare:

- tutti gli elaborati grafici e gli altri atti del progetto esecutivo;
- l'elenco dei prezzi unitari del progetto;
- _____

Art. 2 - Norme regolatrici

L'esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo: dal d. lgs 31 marzo 2023 n. 36, dalla Legge Regionale 27 febbraio 2007 n. 3, dalle norme applicabili in materia di contratti della pubblica amministrazione, dal codice civile e dalle altre disposizioni normative italiane e comunitarie in materia di contratti di diritto privato.

Art. 3 - Consenso e oggetto del contratto

La Regione affida alla Società che accetta, senza riserva alcuna, l'appalto per l'esecuzione dei lavori necessari alla “REALIZZAZIONE DEL NUOVO COMPLESSO OSPEDALIERO SAN GIOVANNI DI DIO E RUGGI D'ARAGONA DI SALERNO”, ubicato nell'area delimitata da v. S. Leonardo a nord, v. Fondo Oliva ad ovest, tangenziale di Salerno e ferrovia Salerno-Reggio di Calabria, torrente Fuorni e Centrale del Latte a est, come da elaborati di progetto e disciplinato dall'art..... del Capitolato speciale/offerta tecnica.

L'appalto ha ad oggetto la realizzazione delle opere di cui al Progetto Esecutivo costituito dagli elaborati elencati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo a base di gara con i relativi allegati, con riguardo anche ai particolari costruttivi dei quali la Società dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.

Sono altresì compresi i miglioramenti e le previsioni migliorative e aggiuntive contenute

nell'eventuale offerta tecnica presentata dall'affidatario, senza ulteriori oneri per la regione. L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e la Società deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi. La Società, altresì, solleva la Regione da ogni responsabilità penale e civile verso terzi in ogni caso connessa alla realizzazione e all'esercizio delle attività affidate. Nessun altro onere potrà dunque derivare a carico della Regione, oltre al pagamento del corrispettivo contrattuale

Art. 4 - Descrizione e finalità del servizio

I lavori che la Società (o R.T.I. o altro) si obbliga a prestare si sostanzieranno:

- a) demolizione di alcuni manufatti residenziali-rurali nell'area di progetto;
- b) scavi di sbancamento per nuovi edifici ed opere esterne;
- c) costruzione di un nuovo fabbricato ospedale, di un edificio centrale tecnologica e relative opere minori come da elaborati progettuali;
- d) opere impiantistiche connesse;
- e) sistemazioni esterne, viabilità e parcheggi;
- f) ogni altra opera riportata nel complesso della documentazione tecnica ed economica di progetto esecutivo;
- g)
- h);
- i) ;
- j) ;
- ecc

Il Nuovo Complesso Ospedaliero sarà ubicato nell'area delimitata da v. S. Leonardo a nord, v. Fondo Oliva ad ovest, tangenziale di Salerno e ferrovia Salerno-Reggio di Calabria, torrente Fuorni e Centrale del Latte a est come da elaborati di progetto;

Nel corrispettivo per l'esecuzione del lavoro a corpo s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto, nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso

dicasi per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo la regola dell'arte.

Art. 5 - Clausola di limitazione dell'oggetto

Le parti precisano che le prestazioni dedotte nel contratto non comprendono le seguenti attività e risultati che rimangono, quindi, esclusi dall'oggetto del presente atto, ed in quanto tali non possono determinare responsabilità contrattuale della Società (o R.T.I. o altro):

a);

b);

c);

ecc;

(Si tratta di una clausola meramente eventuale, utilizzabile laddove sia necessario delimitare con la massima precisione l'ambito dell'oggetto che si presta, per via della sua complessità, a possibili fraintendimenti tra le parti contraenti).

Art. 6 - Decorrenza e durata del contratto

Le prestazioni del presente contratto/ le attività oggetto dell'affidamento, avranno la durata di **giorni 1020 (mille e venti giorni)** naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori (eventuale: con presentazione del rapporto finale sulle attività svolte e della rendicontazione dei costi entro...)

Le attività ed i servizi saranno realizzati secondo le scadenze descritte nel..... (tali informazioni sono reperibili nel cronoprogramma). La durata del contratto potrà prevedere un minor tempo di esecuzione anche previa valutazione rispetto a quanto offerto dai concorrenti in sede di partecipazione alla gara e sempre in conformità alle previsioni che i lavori siano eseguiti a regola d'arte come da cronoprogramma.

La Società si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori che regola le scadenze inderogabili per l'approntamento delle opere necessarie all'inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Regione ovvero necessarie all'utilizzazione, prima della fine dei lavori e previo certificato di collaudo o certificato di regolare esecuzione, riferito alla sola parte funzionale delle opere.

Se nel giorno fissato e comunicato l'azienda non si presenta a ricevere la consegna dei lavori senza giustificato motivo, la Regione potrà risolvere il contratto e incamerare la cauzione definitiva oppure fissare un nuovo termine perentorio per la consegna, ferma restando la decorrenza del termine contrattuale dalla data della prima convocazione.

Ove l'istanza dell'azienda non sia accolta e si proceda tardivamente alla consegna, lo stesso ha diritto ad un indennizzo per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo secondo le modalità di calcolo stabilite nel Capitolato speciale.

È nulla la clausola che dispone la proroga tacita del contratto.

Art. 7 - Obbligazioni ed esecuzione del contratto

La Società si obbliga ad eseguire le attività previste dall'incarico nell'osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. Sono a carico dell'esecutore tutti gli oneri già previsti dal capitolato speciale di appalto, quelli a lui imposti per legge, per regolamento od in forza del Capitolato generale di appalto per quanto auspicabile, con particolare riferimento a quelli di cui all'art. 51 – capitoli A e B e art.52 del Capitolato speciali di appalto – parte amministrativa – prescrizioni contrattuali “Oneri ed obblighi dell'Esecutore”.
2. In ogni cosa si intendono comprese nei lavori e perciò a carico dell'esecutore le spese per:
 - a. L'impianto, la manutenzione e l'illuminazione del cantiere;
 - b. Il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo s'opera;
 - c. Attrezzi e opere provvisori e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;
 - d. Rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possano occorrere dal giorno di consegna fino al compimento del collaudo provvisorio;
 - e. Le vie di accesso al cantiere;
 - f. La messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature

per la direzione dei lavori;

- g. Passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per l'abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;
- h. La custodia e la conservazione delle opere fino al collaudo provvisorio;
- i. Il ripristino delle pubbliche vie se danneggiate nel corso dei lavori, con le medesime finiture e materiali presenti ad inizio lavori;
- j. La sorveglianza del cantiere, ivi compresa la sorveglianza dovuta per il coordinamento delle interruzioni dei lavori in caso di attivazione dell'elisoccorso.

3. L'esecutore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.
4. Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri necessari all'esecuzione delle prove e delle messe in servizio, inclusi gli oneri di alimentazione degli impianti anche nel caso in cui non siano disponibili, entro i termini di ultimazione dei lavori, gli allacciamenti definitivi alle reti dei pubblici servizi e/o l'attivazione di fornitura del servizio gas medicali.
5. L'esecutore è inoltre responsabile della pulizia e della sanificazione dell'impianto di climatizzazione della sanificazione dell'impianto idrico-sanitario e la presentazione contestualmente all'ultimazione lavori di apposita dichiarazione di idoneità igienico sanitaria, il tutto da eseguirsi in conformità alla più aggiornata legislazione vigente in materia
6. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese

operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

7. L'esecutore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'esecutore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'esecutore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

Art. 8 - Corrispettivi e pagamenti

Il corrispettivo dei lavori è fissato in €00..... (anche in lettere .../..), al netto di I.V.A., come per legge. (aggiungere eventuali altre precisazioni e modalità.) con il quale la Società (o il R.T.I. o altro) si intende compensata di tutti gli oneri imposti con il presente contratto e per tutto quanto occorre per fornire la prestazione compiuta in ogni sua parte.

Il contratto è stipulato interamente "a corpo"

Il suddetto importo è da liquidarsi secondo la cadenza temporale appresso indicata: (eventuale: e resterà fisso ed invariabile per tutta la durata dell'appalto di cui alla precedente art.....)

1)% (.....) dell'importo di aggiudicazione, comprensivo di I.V.A., a seguito di.....ed entro giorni..... dalla presentazione di regolare documento fiscale previsto dalla legge (nel caso in cui il contratto sia stato stipulato con le sole richieste di informazione antimafia si può aggiungere :e comunque non prima che pervengano le informazioni del Prefetto di cui all'art.10, comma 3, D.P.R 3/6/98, n. 352);

2) (.....) dell'importo di aggiudicazione, comprensivo di I.V.A., a seguito di.....ed entro giorni..... dalla presentazione di regolare documento fiscale previsto dalla legge;

3).....(idem).....

nel caso di R.T.I. o A.T.I. si suggerisce di effettuare i pagamenti direttamente alla mandataria, secondo la seguente clausola.

Gli importi saranno pagati, unicamente e direttamente, alla Società mandataria, a fronte dell'emissione di regolari fatture, esonerando la Regione da qualsiasi responsabilità per i pagamenti che la mandataria dovrà effettuare nei confronti delle mandanti.

Il pagamento delle somme di cui sopra sarà effettuato dalla Regione mediante accredito sul c.c. bancario e/o postale indicato per iscritto dalla Società (o altro).

Articolo 8 bis – Anticipazione del prezzo

1. E' prevista l'anticipazione del prezzo a favore dell'Appaltatore nella misura del 20% sul valore del contratto di appalto, ai sensi e con le modalità dell'art. 125 comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii.

Articolo 8 ter – Pagamenti in acconto e pagamenti in saldo

1. All'esecutore verranno corrisposti i pagamenti in acconto al maturare di stato di avanzamento dei lavori, al netto della ritenuta dello 0,50%, di importo non inferiore al 10% dell'importo contrattuale. L'ultimo acconto in corso d'opera, fino alla emissione del certificato di ultimazione dei lavori, potrà essere di qualunque importo. In ogni caso il totale da corrispondere in corso d'opera e fino all'emissione del certificato di ultimazione dei lavori non potrà superare il 90% dell'importo contrattuale. La rimanente parte sarà contabilizzata nello stato finale dei lavori.
2. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 90 giorni, per cause non dipendenti dall'esecutore e comunque non imputabili al medesimo, l'esecutore può chiedere ed ottenere che si provveda alla redazione dello stato di avanzamento ed all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 1.
3. Il pagamento dell'ultima rata di acconto, qualunque sia l'ammontare, verrà effettuato dopo l'ultimazione dei lavori prima della redazione del conto finale.
4. Il pagamento dell'ultima rata di acconto e del saldo non costituiscono presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice

civile.

5. Il pagamento della rata di saldo potrà avvenire alle condizioni di cui all'art. 125 comma 7 del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii.

6. In ottemperanza all'articolo 3 della legge n. 136 del 2010:

- a. tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento a favore dell'esecutore, dei subappaltatori, dei sub-contrattanti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico quale idoneo alla tracciabilità, sui conti dedicati di cui all'articolo 5, comma 3;
- b. ogni pagamento deve riportare il CIG e il CUP indicati nel presente contratto;
- c. devono comunque essere osservate le disposizioni di cui al predetto articolo 3 della legge n. 136 del 2010;
- d. le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento di cui al presente contratto; in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli e senza necessità di declaratoria.

7. Per quanto non espressamente previsto si rimanda agli artt. 23 e 24 del capitolato speciale di appalto.

Articolo 8 quater – Contabilizzazione dei lavori

1. La contabilizzazione dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti e a quanto riportato all'art. 23 del C.S.A, parte prima, nonché di quanto disposto

dagli art. 13 e 14 del Decreto Ministeriale n. 49/2018.

2. La contabilizzazione dei lavori a corpo è effettuata, per ogni categoria di lavorazione omogenea in cui il lavoro è stato suddiviso, secondo la quota percentuale eseguita rispetto all'aliquota relativa alla stessa categoria, rilevata dal capitolato speciale d'appalto. Le progressive quote percentuali delle varie categorie di lavorazioni, che sono eseguite, sono desunte da valutazioni autonome del direttore dei lavori, che può controllare l'attendibilità attraverso un riscontro nel computo metrico. Il corrispettivo è determinato applicando la percentuale della quota eseguita all'aliquota contrattuale della relativa lavorazione rapportandone il risultato all'importo contrattuale netto del lavoro a corpo.
3. Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia, se l'esecutore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.
4. Entro i termini contrattuali l'appaltatore si obbliga ad eseguire non solo le opere ma anche a portare a compimento i propri oneri contrattuali (prove di messa in servizio, as-built, DI.CO., cert. REI, ecc. ...), alla quota percentuale eseguita di ogni singola lavorazione; sarà assegnata la percentuale di avanzamento del 100% solo quando l'Appaltatore avrà soddisfatto le succitate obbligazioni. In mancanza anche di una sola di tali obbligazioni, sarà applicata una trattenuta in sede di contabilizzazione pari al 2% all'importo della singola lavorazione medesima.
5. Per eventuali lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia, si procede secondo le relative speciali disposizioni.
6. Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori, con la sola eccezione del prezzo, che è quello contrattuale prestabilito dalla stazione appaltante e non oggetto dell'offerta in sede di gara.

7. Per quanto non espressamente previsto, di rimanda alle norme del capitolato speciale d'appalto.

Art. 9 – Cauzione

La Regione dà atto che la Società (o RTI o altro) ha prestato un'idonea garanzia definitiva ai sensi dell'art. 117 del D. Lgs. n. 36/2023, per l'adempimento degli obblighi e oneri assunti in dipendenza del presente contratto d'appalto, mediante polizza fidejussoria del n, stipulata con.....(Agenzia di.....) per un importo pari a Euro....., (.....) corrispondente al % del corrispettivo fissato dal contratto stesso.

Ai sensi del comma 10 del predetto art. 117 l'società dei lavori, con la sottoscrizione del presente contratto, si impegna a sottoscrivere e consegnare alla Regione Campania, almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori, anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori, per un importo corrisponde all'importo contrattualizzato. Detta polizza dovrà assicurare la regione contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale è pari al 5% della somma assicurata per le opere.

(da prevedersi solo per i lavori qualora sia previsto un periodo di garanzia)

Ai sensi del comma 10 del predetto art. 117 l'società dei lavori, con la sottoscrizione del presente contratto, si impegna a sottoscrivere e consegnare alla Regione Campania, almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori, anche una polizza che tenga indenni la Regione Campania da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'società non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della regione.

Così come prescritto al comma 12 dell'art. 117 del medesimo decreto le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative presentate sono conformi agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro delle infrastrutture e

dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze.

In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dalla Società, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che la Regione ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione e, quindi, sulla fideiussione per l'applicazione delle penali.

La Regione ha diritto di incamerare la cauzione, in tutto o in parte, per i danni che essa dichiara di aver subito, senza pregiudizio dei suoi diritti nei confronti della Società per la rifusione dell'ulteriore danno eventualmente eccedente la somma incamerata.

In ogni caso la Società è tenuta a reintegrare la cauzione di cui la Regione si sia avvalsa, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto, entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della richiesta scritta della Regione stessa. In caso d'inadempimento a tale obbligo la Regione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

Lo svincolo della cauzione definitiva avverrà al termine del contratto, subordinatamente all'accettazione, espressa in forma scritta, da parte della Regione di tutti i servizi resi e previa deduzione di eventuali crediti della Regione verso la Società.

Tale polizza esclude espressamente, ai sensi dell'art. 1944 del codice civile, il beneficio della preventiva escussione dell'obbligato principale, e i termini di decadenza di cui all'art. 1957 cod. civ..

Art. 10 - Risoluzione e clausola risolutiva espressa

Salve le ipotesi d'inadempimento delle obbligazioni contrattuali e di risoluzione di cui all'art. 1453 del cc., le parti concordano che il contratto si intenderà risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c.c. e nei casi di cui all'art. 122 del D.Lgs. 36/2023;

La Regione potrà, inoltre, risolvere di diritto il presente contratto, ai sensi dell'art. 1456 del cod. civ., previa dichiarazione contenente la volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa da comunicarsi alla Società - a mezzo Posta Elettronica Certificata - oltre che per le ipotesi espressamente previste dall'art. 122 del D.lgs. n. 36/2023, nei seguenti casi:

- a) qualora sia accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dalla Società ai fini della stipula del presente contratto;
- b) mancato possesso e/o perdita in capo alla Società dei requisiti di carattere generale di cui agli artt. 94-98 del d.lgs. n. 36/2023;
- c) mancato reintegro della garanzia definitiva nei termini previsti dal presente Contratto;

- d) fallimento, concordato preventivo o altra procedura concorsuale di natura illecita, che dovesse coinvolgere la Società;
- e) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze;
- f) inadempimento agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e previsti all'art. 24 del presente Contratto;
- g) cessione del contratto o subappalto fuori dei casi espressamente consentiti dal presente contratto e dalla legislazione vigente;
- h) reiterate situazioni di mancato rispetto delle modalità di esecuzione contrattuali o reiterate irregolarità o inadempimenti, che abbiano dato luogo a tre diffide ad adempiere;
- i) adozione di comportamenti contrari ai principi sanciti nel Protocollo di legalità della Regione Campania;
- j) (eventuale) mancato rinnovo della polizza di responsabilità civile professionale nel caso in cui venga a scadenza durante l'esecuzione del contratto;
- k) violazione degli impegni anticorruzione assunti con la sottoscrizione del Patto di integrità, presentato in sede di partecipazione alla procedura di affidamento ed allegato al presente Contratto che ne costituisce parte integrante e sostanziale. La parte con la sottoscrizione del contratto di appalto unitamente al modello allegato dichiara di accettare la presente clausola risolutiva espressa;
- l) qualora nel corso del rapporto contrattuale pervenga una informativa antimafia avente esito negativo ai sensi del D. Lgs. n. 159/2011;
- m) mancato possesso e/o perdita in capo alla Società dei requisiti di capacità tecnico professionale di cui all'art. 100 e art.103 del d.lgs. n. 36/2023.
- n) non adempia agli obblighi di tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al presente contratto ai sensi dell'articolo 3, comma 9bis della legge n. 136/2010.
- o) frode nell'esecuzione del Contratto;
- p) inadempimento da parte dell'Società agli obblighi di cui alla Legge 136/2010;
- q) mancato rispetto degli obblighi previsti dal GDPR 679/2006 e ss.mm.ii. e dei relativi regolamenti di attuazione;
- r) ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento alla stipula e

all'esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 cp 318 cp 319 cp 319 bis cp 319 ter cp 319 quater 320 cp 322 cp 322 bis cp 346 bis cp 353 cp 353 bis cp. La risoluzione di cui al periodo precedente è subordinata alla preventiva comunicazione all'ANAC, cui spetta la valutazione in merito all'eventuale prosecuzione del rapporto contrattuale, al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 32 del dl 90/2014 convertito in legge 114 del 2014".

Resta convenuto, altresì, che la risoluzione consegnerà automaticamente a seguito dell'esercizio, da parte degli organi competenti della Regione, del diritto potestativo di cui al secondo comma del presente articolo, con il verificarsi e l'accertamento amministrativo dell'ipotesi d'inadempimento in questo contemplata, previa necessaria comunicazione, indirizzata alla controparte e da trasmettersi **a mezzo PEC**, della dichiarazione negoziale contenente la volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa. Nel caso di risoluzione del contratto la Società ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, detratte le eventuali penalità e spese e decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto ai sensi dell'art. 121, commi 5 e 6, del D.lgs. n. 36/2023.

In caso di risoluzione per responsabilità della Società, quest'ultimo è tenuto a corrispondere anche la maggiore spesa sostenuta dalla Regione per affidare ad altro operatore economico le prestazioni, ove la Regione non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'articolo 124, comma 2, primo periodo del D.lgs. n. 36/2023.

In tutti i casi di cui ai precedenti commi, fatto salvo il maggior danno, la Regione incamererà la garanzia definitiva.

Art. 11 - Recesso

La Regione si riserva il diritto di recedere in qualsiasi momento, anche parzialmente, dal presente contratto, senza necessità di giustificazioni, ai sensi dell'art. 123 del d.lgs. n. 36/2023, dandone comunicazione alla Società - a mezzo PEC - con un preavviso non inferiore a 20 giorni.

Dalla data d'efficacia del recesso la Società dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla Regione. La Società avrà diritto unicamente al pagamento degli importi che saranno determinati ai sensi di quanto

disposto dal predetto art. 123 e dall'All. II 14 al Codice, è rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitorie e ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese a qualunque titolo.

Qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico della Società siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la pubblica amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia.

Art. 12 - Ritardi nelle prestazioni - Penali

(Si tratta di previsioni in genere contenute nel Capitolato speciale, come del resto altre, ma appare utile inserirla nel contratto perché essendo afferenti alla fase di esecuzione dello stesso richiamano l'attenzione della controparte sugli obblighi chesi assumono e sulle conseguenze della loro violazione. **(Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale ex art.126).**

Ai sensi dell'art.126 del dlgs. 36/2023, la Società (o altro) si obbliga a pagare per ogni giorno, naturale e consecutivo, di ritardo nell'esecuzione delle prestazioni, di seguito meglio specificate, le seguenti penali:

a) € (...../00), per.....;

b) € (...../00), per.....;

c) € (...../00), per.....;

Qualora, nell'arco di(indicare un tempo congruo), l'importo delle penali superi il% del corrispettivo contrattuale, il contratto si intenderà risolto di diritto.

L'applicazione delle penali di cui al precedente comma avverrà previa contestazione scritta da parte della responsabile della Regione alla Società (indicare il soggetto fisico (ad es. Dirigente responsabile dell'UOD o responsabile del procedimento) che provvederà al rilevamento e all'applicazione delle penali) entro il termine..... dal verificarsi del ritardo o dell'inadempienza.

La Società dovrà comunicare per iscritto, in ogni caso, le proprie deduzioni alla Regione nel termine massimo di giorni 3 (tre) dalla stessa contestazione.

Qualora dette deduzioni non siano ritenute ammissibili a giudizio della Regione, saranno applicate alla Società le penali come sopra indicate.

Le penali non pregiudicano il risarcimento del maggior danno subito dalla Regione.

Art. 13 - Clausola di manleva

La Società (o altro) si obbliga a sollevare e tenere indenne la Regione da ogni responsabilità e dai danni eventualmente subiti da persone o cose, tanto della Regione che di terzi, in dipendenza di omissioni o negligenze nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto. INSERIMENTO POLIZZA RC PER LAVORI O OVE PRESTATI

Art.14 Clausola Revisione Prezzi

Ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. 36/2023, è prevista la revisione dei prezzi al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, che determinano una variazione del costo dell'opera, della fornitura o del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura dell'80 per cento della variazione stessa. Al verificarsi di detti eventi il corrispettivo sarà adeguato secondo gli indici sintetici elaborati dall'ISTAT di cui al comma 3, lett. a) dell'art. 60 del D.Lgs. relativi al costo di costruzione. La revisione dei prezzi di cui al presente articolo è riconosciuta previa richiesta scritta della società, debitamente motivata, da presentare a pena di decadenza entro 15 giorni dall'emissione di ciascun certificato di verifica di conformità.

Art. 15 - Obblighi sociali

(Si tratta di prescrizioni normative che gravano sulla Società contraente a prescindere dal rapporto contrattuale che si va ad instaurare ma che divengono, ulteriormente, oggetto di un obbligo contrattuale).

La Società (o altro) si obbliga, ai sensi dell'art. 11 del D.lgs. n. 36/2023, ad ottemperare nei confronti del proprio personale a tutti i doveri derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

La Società si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti, impiegati nelle prestazioni oggetto del presente contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro vigenti, applicabili alla categoria e nelle

località in cui si svolgono le prestazioni stesse, nonché ad applicare le condizioni previste da ogni contratto collettivo successivamente stipulato con la categoria stessa e applicabile nelle località medesime.

Art. 16 - Vigilanza e controllo

(Si tratta di previsione in genere già contenuta nel Capitolato speciale, come del resto altre, es. le penali, obblighi sociali, ma appare utile inserirla nel contratto perché richiama l'attenzione delle parti su importanti diritti e obblighi reciproci).

La Regione, nell'esercizio dei poteri di direzione e controllo sulle attività che la Società è tenuta a svolgere in esecuzione del presente contratto potrà, in ogni momento, procedere ad accertamenti eseguiti da propri incaricati per verificare l'adeguatezza del servizio prestato.

La vigilanza sull'attività oggetto dell'appalto è affidata al Dirigente dell'UOD/ Direttore Generale/ Responsabile del Procedimento e verrà esercitata.....

Art. 16 bis – Collaudo e gratuita manutenzione

1. Il certificato di collaudo è emesso entro 6 (sei) mesi dall'ultimazione dei lavori, ha carattere provvisorio e deve essere confermato dal responsabile del procedimento.
2. L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui al presente contratto avvengono con approvazione del predetto certificato, che ha carattere provvisorio.
3. Il predetto certificato assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere approvato dalla stazione appaltante; il silenzio di quest'ultima protrattosi per due mesi equivale a tacita approvazione, ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza di detto termine.
4. Nel periodo che intercorre tra l'emissione del certificato di collaudo provvisorio e la conversione in collaudo definitivo, l'Esecutore è tenuto alla garanzia per le difformità e vizi dell'opera, indipendentemente dalla intervenuta liquidazione del saldo, ai sensi dell'art. 229 comma 3, ultimo periodo, del D.P.R. n. 207/2010.

5. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'esecutore risponde per la difformità ed i vizi d'opera, ancorché non riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.
6. L'esecutore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione ed alla gratuita manutenzione di tutte le opere ed impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, degli atti di collaudo; resta nella facoltà della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate; in tal caso, per le opere consegnate, cessa l'obbligo di cui al periodo precedente.
7. Si applicano le disposizioni dell'art. 116 del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii. e del D.P.R. 207/2010 per quanto applicabili.

Art. 17 – Cessione del contratto, disciplina del subappalto e cessione dei crediti

È fatto assoluto divieto all'aggiudicatario di cedere, a qualsiasi titolo, il presente contratto a pena di nullità. Il subappalto sarà consentito, previa autorizzazione della Regione, nei limiti e alle condizioni di cui all'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023, purché dichiarato in sede di offerta e fatta sempre salva la verifica del possesso in capo al subappaltatore dei requisiti richiesti dalla norma.

In caso di inadempimento degli obblighi di cui al precedente comma, il presente contratto s'intenderà risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ. nei confronti della Società inadempiente.

Con riferimento alla cessione dei crediti da parte della Società, si applica il disposto di cui all'art. 120, comma 12, del d.lgs. n. 36/2023 e le disposizioni di cui alla Legge 21 febbraio 1991, n. 52, mentre l'opponibilità alla Regione è disciplinata dall'Allegato II.14 al richiamato D.lgs. n. 36/2023.

Ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, qualora al momento della notifica della cessione del credito la Società risultasse inadempiente agli obblighi di versamento, la Regione si riserva il diritto, e la Società espressamente accetta, di opporsi

alla cessione la quale resterà inefficace nei suoi confronti. L'opposizione potrà essere esercitata mediante on comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione.

(se del caso)

La Società *(o altro soggetto)* in sede di partecipazione alla gara ha dichiarato di voler ricorrere all'istituto del subappalto come di seguito riportato:

.....

Resta fermo che il subappalto è ammesso secondo le disposizioni di cui all'art. 119 del d.lgs. n. 36/2023.

Articolo 17 bis – Collegio Consultivo Tecnico

1. Ai sensi dell'Art. 215 All.V2 Art.2, D.Lgs. n. 36/2023, prima dell'avvio dell'esecuzione dei lavori o comunque non oltre dieci giorni da tale data, è prevista la costituzione, presso il Committente, di un collegio consultivo tecnico, con i compiti previsti dall'articolo 5 del D.L. citato e con funzioni di assistenza per la rapida risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche di ogni natura suscettibili di insorgere nel corso dell'esecuzione del contratto stesso.
2. Il collegio consultivo tecnico è formato, a scelta del Committente, da tre componenti. I componenti del collegio possono essere scelti dalle parti di comune accordo, ovvero le parti possono concordare che ciascuna di esse nomini uno o due componenti e che il terzo componente, con funzioni di presidente, sia scelto dai componenti di nomina di parte. Nel caso in cui le parti non trovino un accordo sulla nomina del presidente entro il termine indicato al comma 1 dell'art. 6 cit., questo è designato entro i successivi cinque giorni dalle regioni per le opere di rispettivo interesse. Il collegio consultivo tecnico si intende costituito al momento della designazione del terzo componente.
3. All'atto della costituzione è fornita al collegio consultivo copia dell'intera documentazione inerente al contratto.

4. Nell'adozione delle proprie determinazioni, il collegio consultivo può operare anche in videoconferenza o con qualsiasi altro collegamento da remoto e può procedere ad audizioni informali delle parti per favorire, nella risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche eventualmente insorte, la scelta della migliore soluzione per la celere esecuzione dell'opera a regola d'arte. Il collegio può altresì convocare le parti per consentire l'esposizione in contraddittorio delle rispettive ragioni. L'inosservanza delle determinazioni del collegio consultivo tecnico viene valutata ai fini della responsabilità del soggetto agente per danno erariale e costituisce, salvo prova contraria, grave inadempimento degli obblighi contrattuali; l'osservanza delle determinazioni del collegio consultivo tecnico è causa di esclusione della responsabilità del soggetto agente per danno erariale, salvo il dolo.
5. Le determinazioni del collegio consultivo tecnico hanno la natura del lodo contrattuale previsto dall'articolo 808-ter del codice di procedura civile, salva diversa e motivata volontà espressamente manifestata in forma scritta dalle parti stesse.
6. Salva diversa previsione di legge, le determinazioni del collegio consultivo tecnico sono adottate con atto sottoscritto dalla maggioranza dei componenti, entro il termine di quindici giorni decorrenti dalla data della comunicazione dei quesiti, recante succinta motivazione, che può essere integrata nei successivi quindici giorni, sottoscritta dalla maggioranza dei componenti. In caso di particolari esigenze istruttorie le determinazioni possono essere adottate entro venti giorni dalla comunicazione dei quesiti. Le decisioni sono assunte a maggioranza.
7. Il collegio consultivo tecnico è sciolto al termine dell'esecuzione del contratto ovvero, ai sensi dell'art.6, c.6 del D.L. n. 76/20 il collegio può essere sciolto dal 31 luglio 2023 in qualsiasi momento, su accordo tra le parti.

8. I componenti del collegio consultivo tecnico hanno diritto a un compenso a carico delle parti e proporzionato al valore dell'opera, al numero, alla qualità e alla tempestività delle determinazioni assunte. In mancanza di determinazioni o pareri ad essi spetta un gettone unico onnicomprensivo. In caso di ritardo nell'assunzione delle determinazioni è prevista una decurtazione del compenso stabilito in base al primo periodo da un decimo a un terzo, per ogni ritardo. Il compenso è liquidato dal collegio consultivo tecnico unitamente all'atto contenente le determinazioni, salva la emissione di parcelle di acconto, in applicazione delle tariffe richiamate dall'art. 9 del DL 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, aumentate fino a un quarto. Non è ammessa la nomina di consulenti tecnici d'ufficio. La cumulazione degli incarichi dei componenti del Collegio Consultivo Tecnico è limitata dalla norma vigente.

9. In caso di ritardo nell'adozione di tre determinazioni o di ritardo superiore a sessanta giorni nell'assunzione anche di una sola determinazione, i componenti del collegio non possono essere nuovamente nominati come componenti di altri collegi per la durata di tre anni decorrenti dalla data di maturazione del ritardo. Il ritardo ingiustificato nell'adozione anche di una sola determinazione è causa di decadenza del collegio e, in tal caso, la stazione appaltante può assumere le determinazioni di propria competenza prescindendo dal parere del collegio.

Articolo 17 ter – Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere

1. L'esecutore deve depositare presso la stazione appaltante, prima della consegna dei lavori:

- a. il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii.;

- b. un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di coordinamento e sicurezza;
- c. eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento.

2. Il piano di sicurezza e di coordinamento di cui al comma 1, lettera c) e il piano operativo di sicurezza di cui al comma 1, lettera b) formano parte integrante del presente contratto d'appalto.

L'esecutore deve fornire tempestivamente al coordinatore della sicurezza nella fase operativa gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere oppure i processi lavorativi utilizzati.

Articolo 17 quater - Programma di esecuzione dei lavori

1. Si intende espressamente richiamato e sottoscritto il programma dei lavori allegato al presente contratto.

Art. 18 - Obblighi di riservatezza e Proprietà degli elaborati

La Società (o altro) ha l'obbligo di mantenere riservati i dati tecnici, i documenti, le notizie e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso in ragione dei rapporti con la Regione e di non farne oggetto di utilizzazione, a qualsiasi titolo, per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto.

La Società potrà citare i termini essenziali del presente contratto laddove ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione della Società a gare e appalti.

I diritti di proprietà e/o di utilizzazione e sfruttamento economico di tutti gli elaborati progettuali, ivi compresi documenti preparatori, generati dalla Società nell'ambito o in occasione dell'esecuzione delle prestazioni affidate con il presente contratto, nessuna esclusa, rimarranno di titolarità esclusiva della Regione, che potrà disporne, senza alcuna restrizione, la pubblicazione, la diffusione, l'utilizzo, la vendita, la duplicazione e la cessione, anche parziale, e la modifica.

La Regione potrà introdurre agli elaborati consegnati dalla Società tutte le modifiche e/o integrazioni che riterrà necessarie e/o opportune, potendo ricorrere in tal caso anche all'attività di operatori diversi rispetto alla Società medesima e senza che quest'ultimo possa vantare alcuna pretesa all'esecuzione di tali modifiche o diritto al riconoscimento di indennizzi o risarcimenti.

Art. 19 - Trattamento dei dati personali

La Società (o altro) dichiara di aver ricevuto, prima della sottoscrizione del presente Contratto, le informazioni di cui all'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "GDPR"), circa il trattamento dei dati personali, conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del Contratto stesso, e di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta normativa. Tale informativa è contenuta nell'ambito della procedura per la partecipazione alla gara.

Le Parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto della legislazione nazionale ed europea vigente in materia di protezione dei dati personali (ivi inclusi gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali), con particolare riguardo alle misure di sicurezza da adottare.

La Società (o altro) prende atto che la Regione tratta i dati forniti dalla società stessa ai fini della stipula del Contratto, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del Contratto stesso. Tutti i dati acquisiti dalla Regione potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici.

Con la sottoscrizione del Contratto, la Società (o altro) acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come sopra definito. La Società si obbliga, altresì, ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell'ambito dell'esecuzione del Contratto, per quanto concerne il trattamento dei loro Dati personali da parte della Regione per le finalità sopra descritte.

La Società (o altro) si obbliga ad adottare le misure minime di sicurezza dei Dati personali previste per legge, nonché tutte le misure preventive ed idonee ad assicurare un livello di sicurezza almeno equivalente a quello adottato dalla Regione; la Società si obbliga, altresì,

ad osservare le vigenti disposizioni e le regole della Regione in materia di sicurezza e privacy, e a farle osservare ai relativi dipendenti e collaboratori, quali Persone autorizzate al Trattamento. La Società (o altro) prende atto che la Regione potrà operare verifiche periodiche volte a riscontrare l'applicazione delle regole di sicurezza dei Dati personali e di privacy applicate.

Resta inteso che, in caso di inosservanza di uno qualunque degli obblighi previsti nel presente Articolo, la Regione potrà dichiarare risolto automaticamente di diritto il Contratto, fermo restando che la Società sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivarne alla Regione.

Art. 20 - Nomina a responsabile del trattamento dei dati

Con la sottoscrizione del presente contratto, il rappresentante legale della Società (o altro) è nominato Responsabile del trattamento, ai sensi dell'art. 28 del GDPR, per tutta la durata del contratto. A tal fine il Responsabile è autorizzato a trattare i dati personali necessari per l'esecuzione delle attività oggetto del contratto e si obbliga ad effettuare, per conto della Regione (Titolare del trattamento), le sole operazioni necessarie per fornire il servizio oggetto del presente contratto, nei limiti delle finalità ivi specificate, nel rispetto del Codice Privacy, del GDPR e delle istruzioni fornite nell'Accordo per il Trattamento dei Dati Personali, sottoscritto tra la Regione e la Società/ATI.

Art. 21 - Clausola anti pantouflage

In relazione alle previsioni di cui all'art. 1, comma 9, lett. e), della L. 190/2012, e dell'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. 165/2001, la Società dichiara:

- a) che non sussistono relazioni di parentela, affinità, o situazioni di convivenza o frequentazione abituale tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti della Società e gli amministratori, i dirigenti e i dipendenti della Regione;
- b) di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo con ex dipendenti della Regione, che hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto della medesima, per il triennio successivo alla cessazione del loro rapporto di lavoro, né di avergli attribuito incarichi a qualsiasi titolo.

I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di tale clausola sono nulli e comportano il divieto, alla Società che li ha conclusi o conferiti, di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni, con l'obbligo di restituzione dei

compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti, fatta salva, in ogni caso, la facoltà della Regione di richiedere, ai sensi di legge, il risarcimento di ogni eventuale danno subito.

Art. 22 – Controversie

(La clausola che deroga alla competenza va inserita solo se la controparte non ha la sede legale in Napoli).

Le parti convengono che per qualsiasi controversia, relativa all'interpretazione o esecuzione del presente contratto, sarà competente l'Autorità giudiziaria ove la Regione ha la sede legale. Tale competenza è prevista dalle parti in via esclusiva, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, co. 2, cod. proc. civ., ed è espressamente esclusa, pertanto, la competenza di altro Giudice.

Art. 23 - Obblighi nascenti dal protocollo di legalità

In riferimento al Protocollo di Legalità sottoscritto tra la Regione e la Prefettura di Napoli in data 1/8/2007 e pubblicato sul BURC del 15/10/2007 n. 54, la Società (o altro) si obbliga al rispetto delle norme ivi contenute che qui si intendono integralmente riportate e trascritte.

Art. 24 - Obblighi di tracciabilità finanziaria

La Società o l'ATI/RTI assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, a pena di risoluzione di diritto del contratto.

La Società o l'ATI/RTI ha comunicato con nota assunta in carico al prot. n.

..... deldella D.G. gli estremi del conto corrente dedicato e i nominativi delle persone autorizzate ad operare su di esso.

La Società o l'ATI/RTI si obbliga a comunicare alla regione ogni variazione dei dati trasmessi, entro il termine di ... giorni dalla variazione.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

La Società o l'ATI/RTI si impegna a dare immediata comunicazione alla Regione ed alla prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia di Napoli della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subsocietà/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Art. 25 - Codice del comportamento

La Società/ATI si obbliga nell'esecuzione del contratto a rispettare e a far rispettare dai propri dipendenti o collaboratori, quando operano presso le strutture della Regione o al servizio della stessa, il Codice di Comportamento dei dipendenti della Giunta Regionale della Campania di cui alla **D.G.R. n. n. 90 del 09.03.2021 pubblicata sul B.U.R.C. n. 24 del 15.03.2021**. La violazione degli obblighi di comportamento, qualora ritenuta grave da parte della Regione, configura un'ipotesi di inadempimento e causa di risoluzione del contratto.

Articolo 26 – Figure di riferimento nell'esecuzione del contratto

I rapporti contrattuali fra la Regione e la Società saranno gestiti dal RUP,nominato con Decreto Dirigenziale n.del..... , e, per la Società, dal Legale rappresentante ,.....

Il DEC per la Regione è....., nominato con decreto dirigenziale n.deldella Direzione Generale; per la Società il Capo Progetto è :.....

Ogni variazione nella designazione di tali rappresentanti andrà comunicata all'altra parte con un anticipo di sette giorni rispetto alla data di designazione.

Articolo 27 - Comunicazioni tra le parti

Per gli effetti del presente Contratto, tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra Regione e ATI/SOCIETA' si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese ai seguenti indirizzi PEC:

- 1) Regione:
- 2) ATI/SOCIETA':

Art. 28 - Imposte e spese

Sono a carico della Società o dell'ATI/RTI le spese di bollo e registrazione del presente contratto, (verificare se la controparte rientra tra i soggetti esentati dalle spese) nonché tasse e contributi di ogni genere gravanti sulla prestazione, con la sola esclusione dell'Imposta sul Valore Aggiunto (I.V.A.), che sarà a carico della Regione.

Ai sensi della vigente normativa in materia, le imposte di registro e di bollo saranno versate in modalità telematica che quest'ultimo dichiara di aver già corrisposto giusto modello F24 ELIDE del _____ calcolati secondo l'allegato I.4 del D. Lgs. 36/2023.

(Se sono presenti allegati diversi dalla procura indicare l'assolvimento delle imposte per gli allegati:...ad eccezione dell'allegato/ degli allegati per i quali l'imposta di bollo viene regolarizzata attraverso l'apposizione dei contrassegni telematici apposti sulla copia analogica)

[-Se sono presenti allegati diversi dalla procura indicare l'assolvimento delle imposte per gli allegati:...ad eccezione dell'allegato/degli allegati per i quali l'imposta di bollo viene regolarizzata attraverso l'apposizione dei contrassegni telematici apposti sulla copia analogica.

Detti allegati sono conservati agli atti dell'Ufficio III AA.GG., Atti sottoposti a registrazione e Contratti, Urp della Segreteria della Giunta.

Le parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto viene stipulato a pena di nullità, in forma scritta, ai sensi delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 82/2005, mediante scrittura privata, conformemente a quanto sancito dall'art. 18, comma 1, d.lgs. n. 36/2023 e dall'All. I.1, articolo 3, comma 1, lettera b)

- se la parte contraente è munita di firma digitale

Io Ufficiale Rogante ho ricevuto il presente contratto e redatto sotto il mio controllo da persona di mia fiducia mediante strumenti informatici composto da..... pagine per intero e quanto della presente.

Io sottoscritto, Ufficiale Rogante, attesto che i certificati di firma utilizzati dalle parti sono validi e conformi al disposto **dell'articolo 1 del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 Codice dell'amministrazione digitale.**

Il presente contratto viene da me, Ufficiale Rogante, letto alle parti contraenti che, riconoscendolo conforme alla loro volontà, insieme a me ed alla mia presenza, lo sottoscrivono con modalità di firma digitale ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. s) del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, Codice dell'amministrazione digitale (CAD).

- nel caso in cui le Parti o una delle parti siano sprovviste di firma digitale ed in ogni altro caso in cui si renda necessario per ragioni di opportunità o di malfunzionamento del sistema che il contratto venga sottoscritto con firma autografa e successivamente scansionato e firmato digitalmente dall'Ufficiale Rogante:

Io Ufficiale Rogante ho ricevuto il presente contratto e redatto sotto il mio controllo da persona di mia fiducia mediante strumenti informatici composto da..... pagine per intero e quanto della presente.

Il presente contratto viene da me, Ufficiale Rogante, letto alle parti contraenti che,

riconoscendolo conforme alla loro volontà, insieme a me ed alla mia presenza, lo sottoscrivono con firma autografa apposta in mia presenza.

Io, Ufficiale Rogante, dichiaro che il contratto sottoscritto con firme autografe viene scansionato da persona di mia fiducia e viene da me firmato in modalità di firma digitale ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. s) del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, Codice dell'amministrazione digitale (CAD).